

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-NORME DI RIFERIMENTO-DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

Promossa dall'Associazione Artigiani delle Provincia di Potenza – Confartigianato è costituita, una società cooperativa a mutualità prevalente per azioni, denominata “FIDI IMPRESE – società cooperativa per azioni”.

La società può anche essere più brevemente denominata “COFIDIMPRESE S.C.P.A”.

Art. 2

(Sede)

La Cooperativa ha sede nel comune di Potenza.

L'indirizzo della Cooperativa risulta dalla apposita iscrizione, eseguita a cura del Consiglio di Amministrazione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 11-ter del R.D. 318/42, inserito dall'art. 9 del D.Lgs 6/2003.

Il Consiglio di amministrazione può decidere di trasferire la sede della Cooperativa nell'ambito dello stesso comune, e di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Essa opera nella Regione Basilicata e si estende su tutto il territorio nazionale.

Art.3

(Rinvio a norme di riferimento)

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano le disposizioni del titolo VI del libro V del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, ed in quanto compatibili le norme sulle società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 codice civile.

Art. 4

(Durata)

La durata della cooperativa è indeterminata.

TITOLO II

OGGETTO SCOPO

Art.5

(Oggetto sociale)

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 326/2003, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi ad essi connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Più in particolare la Società attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua, inoltre, tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Società può prestare garanzie personali o reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La società può, altresì, svolgere le attività nel rispetto di cui ai commi precedenti anche in favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di quest'ultimi.

La Società può altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge:

1 Prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;

2 Gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

3 Stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4 La Società può svolgere attività di garanzia collettiva dei fidi, anche con fondi pubblici ordinari e straordinari, di prevenzione del fenomeno dell'usura ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata se vi è, per lo stesso finanziamento a medio termine richiesto, una garanzia del cofidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri specificati nello statuto.

5 In particolare ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge citata, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie;

- a) a prestare servizi di assistenza e di consulenza aziendale;
- b) fornire ogni tipo di consulenza finanziaria, assicurativa e di assistenza nella soluzione dei problemi del credito;
- c) fornire assistenza per i servizi finanziari, leasing, factoring, finanziamenti;
- d) Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio delle imprese socie, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata alle sole imprese socie, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, essendo peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
- e) Promuovere e/o partecipare a società anche finanziarie, ed enti ed organismi che perseguono scopi, ovvero svolgano attività conformi agli scopi sociali, ovvero agli interessi delle imprese socie;
- f) Promuovere fra le imprese socie lo spirito di collaborazione e di solidarietà mutualistica, dei migliori principi sociali e di una sana cooperazione, e collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà avvalersi di strutture esterne e/o strutture proprie, nonché avvalersi di proprio personale e/o collaboratori esterni a qualsiasi titolo, e svolgere ogni attività che sia comunque connessa a quella sopra elencata.

La Cooperativa riserva e garantisce il segreto di ufficio per tutti i dati aziendali forniti dai soci, e comunque in possesso della stessa,

La Cooperativa potrà compiere tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti alle attività indicate nei commi 1 e 2, quali ad esempio:

- a) acquisire, vendere, permutare, concedere o prendere in affitto mobili ed immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) richiedere prestiti a banche ed altri istituti finanziari, sottoscrivere finanziamenti, assumere partecipazioni in altre società a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2361 codice civile, nonché compiere tutte le operazioni (ad eccezione dell'attività di intermediazione mobiliare prevista dalla legge 1/91) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- c) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori;

compiere ricerche di mercato, concedere rappresentanze.

La Cooperativa potrà svolgere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista, purché necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi.

La Cooperativa può ricorrere all'emissione di strumenti finanziari, secondo le disposizioni di cui al Titolo IV del presente Statuto. La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa aderisce alla associazione di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, attualmente denominata Confartigianato Potenza. Previa delibera del Consiglio di amministrazione, la Cooperativa può aderire ad organizzazioni nazionali, regionali e provinciali di tutela, rappresentanza e coordinamento del movimento cooperativo, nonché ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si prefiggono gli stessi scopi.

Art. 6

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa si basa sui principi di mutualità e non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività previste per legge. La Cooperativa intende svolgere l'attività sociale prevalentemente con i soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 codice civile, e in ottemperanza dell'art. 2514 codice civile operano le seguenti clausole:

- a) è vietato distribuire dividendi;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi;
- c) è vietato distribuire le riserve indivisibili fra i soci cooperatori;
- d) è obbligatorio devolvere, ad esclusione delle azioni dei soci sovventori, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale a "Fondo di garanzia interconsortile di cui all'art. 13 comma 21 D.L. 30/09/2003 e successiva modificazione ed integrazione, al quale la cooperativa ha dato la propria adesione.

La Cooperativa può operare anche con i terzi, ai sensi dell'art. 2521 codice civile comma 2.

La Cooperativa potrà svolgere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista, purché necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.

Art.7

(Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)

Lo svolgimento dell'attività mutualistica deve basarsi su principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. L'attività mutualistica viene svolta secondo le seguenti regole:

- a) i servizi erogati dalla Cooperativa devono essere pagati dai soci al momento della loro erogazione, sulla base di un prezzario approvato dal consiglio di amministrazione;
- b) ciascun socio ha diritto a richiedere servizi alla Cooperativa, ma solo se non in mora con i versamenti dovuti;
- c) la Cooperativa provvede ad erogare i servizi sulla base di una lista di attesa, ordinata temporalmente, in cui ogni socio si iscrive al momento della richiesta;
- d) la richiesta di servizi specifici, normalmente non erogati dalla Cooperativa, deve essere autorizzata dall'Organo amministrativo;
- e) i soci concorrono ai risultati economici e gestionali della Cooperativa prendendo parte attiva alla elezione degli organi sociali, contribuendo alla elaborazione di programmi di sviluppo e partecipando alla definizione della struttura di direzione e di conduzione della società.

TITOLO III

(Requisiti soci)

Art. 8

(Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della cooperativa le imprese artigiane, commerciali, del turismo, dei servi, dell'agricoltura, le micro, piccole e medie imprese, i liberi professionisti, come definite dalla disciplina comunitaria.

Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del d.l. 30/09/2003 n. 269, alla cooperativa possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Alla cooperativa possono, altresì, partecipare persone fisiche, associazioni, enti pubblici ed enti privati, di ricerca ed assistenza finanziaria e tecnica, professionisti, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, ai sensi dell'art. 2527 codice civile, comma 2, o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario ad assicurare il buon funzionamento della cooperativa.

Art. 9

(Procedura di ammissione dei nuovi soci)

Chi intende essere ammesso come socio presenta al Consiglio di amministrazione domanda scritta di ammissione alla cooperativa che deve contenere, se si tratta di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, e del numero di documento di riconoscimento;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle azioni di capitale che intende sottoscrivere, che dovrà comunque essere né inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dal presente statuto;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel Titolo VII del presente statuto.
- f) Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accerta l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla

comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della sua successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, se determinata, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11

(Diritti dei soci)

Spettano ai soci i diritti spettanti previsti ai sensi degli artt. 2545-bis codice civile e 2422 codice civile, comma 1, nonché i diritti di denuncia di cui agli artt. 2408 e 2409 codice civile.

Tali diritti possono essere esercitati attraverso professionisti di fiducia dei soci.

I soci possono esercitare i diritti previsti dal presente articolo a condizione di rispettare gli obblighi di cui all'articolo precedente.

Art. 12

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti i requisiti per l'ammissione;

- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione al socio, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Assemblea ordinaria, che deliberi nella successiva convocazione. In caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione sul recesso fino alla delibera dell'Assemblea.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio

successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso anche sui rapporti mutualistici dalla comunicazione di accoglimento della domanda di recesso.

Art. 14

(Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dalla Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui al Titolo VII, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. In tal caso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

L'esclusione diventa operante, anche quanto concerne i rapporti mutualistici, dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15

(Morte del socio)

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o legatari del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle azioni, né di quelle derivanti da attribuzione gratuita di capitale, né dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni.

In caso di morte del socio sovventore, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle sole azioni versate e non anche del sovrapprezzo delle medesime, ove versato, né di quelle derivante da attribuzione gratuite di capitale.

Art. 16

(Liquidazione delle azioni di partecipazione)

Il socio cooperatore recesso o escluso non ha diritto al rimborso della quota sociale, né di quelle derivanti da attribuzioni gratuite di capitale, né dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni.

Le azioni e quant'altro ad esse attribuite verranno assegnate al Fondo di cui all'Art. 24 lett. e).

Il socio sovventore recesso o escluso ha diritto al rimborso delle sole azioni versate e non anche del sovrapprezzo delle medesime, ove versato, né di quelle derivanti da attribuzioni gratuite di capitali.

Art. 17

(Enti sostenitori)

La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di chi, non essendo o non potendo essere socio ai sensi dell'art. 8, intende sostenere l'attività sociale.

I soggetti di cui al comma 1 non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali.

Art. 18

(Consulta delle associazioni imprenditoriali)

L'assemblea dei soci costituisce la consulta delle Associazioni con l'obiettivo di rafforzare i contatti con il territorio e i settori economici rilevanti.

Ogni Associazione imprenditoriale, territoriale e di categoria, di riferimento delle imprese socie e presente nelle aree territoriali in cui opera la società, può indicare un componente della Consulta, che deve essere un amministratore o dipendente dell'Associazione stessa. La Consulta è convocata periodicamente dal Presidente della Società o suo delegato e coordinata operativamente dal direttore Generale, che può anche indicare un dirigente o funzionario della società che lo sostituisca stabilmente.

La Consulta delle Associazioni formula, propone ed esprime pareri in merito a iniziative concernenti:

la promozione e lo sviluppo dell'attività della Società in favore delle imprese operanti nei territori di riferimento;

la cooperazione con gli enti, le istituzioni pubbliche e private e le comunità economiche locali;

ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

(AZIONI PER SOCI FINANZIATORI-FINANZIAMENTO DEI SOCI)

Art. 19

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 20

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore di € 250.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre.

Art. 21

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22

(Delibere di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisioni dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24

(Elementi costitutivi del patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale formato dalle azioni dell'importo di €. 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) cadauna;

Le azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni non rimborsate ai soci ;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;

e) dalla riserva indivisibile;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o previste per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto di scioglimento della Cooperativa.

Art. 25

(Vincoli sulle azioni e loro alienazioni)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'eventuale acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- c) alla riserva indivisibile.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, a riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI

(Organi sociali)

Art. 27

(Organini sociali)

E' adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di amministrazione
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio sindacale.

Art. 28

(Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano Cronache Lucane e/o sul sito internet della società all'indirizzo www.cofidiimpresa.it, pubblicata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione alla cooperativa;
- d) approva, previo parere dell'Assemblea, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- e) procede alla nomina degli amministratori;
- f) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, dal soggetto deputato al controllo contabile;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai sindaci;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendo domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art.30

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano con l'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34

(Assemblee separate)

Le Assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile.

Le Assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile.

Le assemblee separate potranno, inoltre, essere convocate nelle zone della Regione Basilicata qui di seguito elencate:

Zona Vulture Alto Bradano: Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa;

Zona Potentino Medio Basento: Acerenza, Albano di Lucania, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Muro Lucano, Picerno, Piergalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata;

Zona Lagonegrese Sarmiento Agri Sauro: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino, Trecchina, Viggianello;

Zona Alto Sauro Camastra Melandro Alto Agri: Abriola, Anzi, Armento, Brienza, Calvello, Castronuovo Sant'Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, San Martino d'Agri, Sasso di Castalda, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tramutola, Vietri di Potenza, Viggiano;

Zona del Materano: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciagno, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Salandra, Scanzano Ionico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

La convocazione dovrà avvenire quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alla materia da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;
- sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

Ciascuna Assemblea separata nomina 5 rappresentanti per l'assemblea ordinaria o straordinaria, che sono scelti tra i più eletti dai soci convocati nell'assemblea separata.

Coloro che non rientrano nei 5 rappresentanti, ma che hanno ricevuto voti, devono scegliere il rappresentante eletto a cui conferire i voti ricevuti.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle assemblee generali si applica il comma 5 dell'art. 2540 del codice civile.

Art. 35

(Intervento mediante mezzi di telecomunicazioni)

L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazioni e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione, simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 36

(Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da minimo 3 a un massimo di 5 membri, nell'esatto numero determinato dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere al Comitato esecutivo che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società.

Art. 37

(Nomina e revoca degli amministratori)

Gli amministratori vengono scelti dall'Assemblea ordinaria tra una rosa di nominativi. Un amministratore, che risponde ai requisiti di indipendenza, di cui al comma 1 dell'art. 45 del presente statuto, deve essere nominato dai soci finanziatori, dell'art. 20 del presente statuto.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 38

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per Statuto spettano all'Assemblea dei soci o ad altri organi della Società, e può, pertanto, compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e, concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Spetta, tra l'altro, al consiglio di amministrazione:

- a) nominare tra i propri componenti il Presidente e il Vice presidente;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;

- c) deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;
- d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- e) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- f) determinare, entro gli eventuali limiti massimi indicati dal presente Statuto, le commissioni di garanzia e gli eventuali contributi annuali, nonché proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale importo del sovrapprezzo di azioni sottoscritte dai nuovi soci e l'eventuale contributo straordinario previsto dall'art. 7, comma 3;
- g) istituire eventuali fondi monetari indisponibili da utilizzare in funzione di garanzia;
- h) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5;
- i) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- j) proporre all'Assemblea dei soci le modifiche allo Statuto;
- k) istituire eventualmente Comitati tecnici d'area con funzioni consultive in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie collettive;
- l) nominare e revocare il Direttore generale e determinare i poteri;
- m) deliberare gli atti a esso delegati ai sensi del presente Statuto e, in particolare, ma salvo altri, quelli indicati dall'art. 2, comma 3;
- n) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio di garanzia e approva le modalità di rilevazione e valutazione dei rischi. E' competente per la concessione, la gestione e la revoca delle garanzie, in ogni caso se sussistono anomalie o conflitti di interessi. Fermo tale limite, può delegare al Direttore poteri in materia di concessione, gestione e revoca delle garanzie, stabilendo contenuto, limiti e modalità di esercizio.

Il Consiglio di amministrazione riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e, nel caso di delega o conferimento di poteri, ne verifica l'attuazione e i contenuti operativi; verifica altresì il rispetto delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi: Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive o deliberare direttamente la concessione e la revoca delle garanzie ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 39

(Riunioni)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, sia mediante collegamento da remoto, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 40

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione: In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.41

(Rappresentanza legale. Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente può, pertanto, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.

In caso di grave impedimento del presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi spettano al Vice presidente.

In caso di grave impedimento del Vice presidente designato, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Consigliere anziano di età.

Al Direttore generale spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall'art. 44.

Il Presidente è autorizzato, o in mancanza il Vice presidente a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42

(Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare, all'atto della nomina, compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 43

(Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 44**(Direttore Generale)**

Il Direttore, generale cura l'amministrazione della società, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e dirige gli uffici e la segreteria amministrativa, conformemente ai poteri ricevuti dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 38 comma 2, lett. m).

Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale coordina i lavori della Consulta delle Associazioni.

Il Direttore generale firma la corrispondenza della società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti, anche in relazione al conferimento di poteri in materia di concessioni, gestione e revoche delle garanzie previsto dal precedente art. 38.

Art. 45**(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)**

Gli Amministratori, i sindaci e il Direttore generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi del combinato disposto dell'art. 112, comma 2, e dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, nonché del relativo regolamento di attuazione.

TITOLO VII**(Controversie)****Art. 46****(Clausola arbitrale)**

Qualunque controversia, fatta eccezioni per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga fra i soci o fra i soci e la società, il Consiglio di amministrazione, e il Collegio sindacale, e i liquidatori, o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni soggetti od organi, in dipendenza di deliberazioni degli organi sociali, affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, è devoluta alla cognizione di arbitri rituali che giudicano secondo diritto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 47**(Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 10.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti dalla Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio in cui è iscritta la società, ed in mancanza di tale nomina, dal Presidente del Tribunale dove la società ha la sua sede legale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/2003

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre di un C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 48

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se un causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

(Scioglimento e liquidazione)

Art. 49

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 50

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente modo:

- a) a rimborso delle quote detenute dai possessori di azioni per i soci finanziatori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devolute a favore del "Fondo di garanzia interconsortile" di cui all'art. 13 comma 21 D.L. 30/09/2003, nr. 269, convertito nella legge 24/11/2003 nr. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui si aderisce.

Art. 51**(Trasformazione)**

La cooperativa, nel caso in cui perdesse la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, può trasformarsi in altro tipo di società ai sensi dell'art. 2545-decimes codice civile.

Art.52**(Fusione e scissione)**

La cooperativa può procedere a operazioni di fusione e scissione ai sensi degli artt. 2501-2506-quater codice civile.

TITOLO IX**(Disposizioni generali e finali)****Art. 53****(Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 54**(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.